

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 24/09/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

-il 20 dicembre 2013, avrebbe dato ordine alla banca resistente di effettuare un bonifico di € 10.330,00, finalizzato al pagamento di un premio assicurativo; -il 30 dicembre 2013, avrebbe accertato che tale bonifico non era stato ancora eseguito dalla banca resistente e l'avrebbe pertanto sollecitata a provvedere quanto prima; -nonostante le rassicurazioni date al riguardo, la banca resistente non avrebbe eseguito il suddetto bonifico entro il 31 dicembre 2013, precludendo così al ricorrente la possibilità di dedurre fiscalmente l'importo del suddetto premio assicurativo.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -la banca resistente sia condannata al pagamento di € 2.221,00 a titolo di risarcimento del danno costituito dalla perdita del beneficio fiscale di cui si è detto, nonché al pagamento di € 1.962,00 a titolo di risarcimento dell'analogo danno subito dalla coniuge.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-ricevuto il reclamo, avrebbe contattato telefonicamente il ricorrente, manifestandogli la propria disponibilità a risarcire in via bonaria il danno, previa esibizione della relativa documentazione da parte sua; -il 17 marzo 2014, egli avrebbe a tal fine inviato un documento illeggibile e incompleto e sarebbe stato invitato pertanto a produrlo nuovamente; -il 9 aprile 2014, avrebbe richiesto per iscritto un rimborso di € 4.000,00 circa, allegando copia del piano assicurativo intestato a lui e alla coniuge, nonché della dichiarazione dei redditi del 2012; -al fine di porre bonariamente fine alla controversia, la banca resistente gli avrebbe pertanto offerto la somma di € 500,00, la quale sarebbe stata tuttavia da lui rifiutata; -mancherebbe la prova del danno di cui è stato domandato il risarcimento, non potendosi escludere che il premio assicurativo di cui si tratta sia stato comunque pagato dal ricorrente; -in ogni caso, non sarebbe possibile accertare l'importo del beneficio fiscale che egli lamenta di aver perduto; -peraltro, questo Arbitro non sarebbe competente a compiere accertamenti di natura tributaria.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Per quanto riguarda il risarcimento del danno che sarebbe stato subito dalla coniuge del ricorrente, si deve pregiudizialmente rilevare che la domanda è inammissibile per il difetto di legittimazione ad agire, stante anche il divieto di sostituzione processuale disposto dall'art. 81 c.p.c.

Per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento del danno che sarebbe stato subito dal ricorrente stesso, si deve premettere che, anche ai sensi dell'art. 115, 2° comma, c.p.c., è pacifico tra le parti del presente giudizio che il bonifico da lui disposto non sia stato tempestivamente eseguito dalla banca resistente, la quale ha pertanto violato la disposizione dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*).

Questo Arbitro accerta pertanto l'inadempimento contrattuale della banca resistente.

A proposito della quantificazione del danno risarcibile, questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma, n. 1027 del 2013) ha fatto dichiaratamente proprio l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «*il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione*

all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183).

Secondo la regola generale che è dettata dall'art. 2697, 1° comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (*an debeatur*) e della consistenza (*quantum debeatur*) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l'esistenza di un danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Al fine di dare la prova del danno patrimoniale lamentato nel presente giudizio, il ricorrente ha allegato in copia la documentazione di riepilogo della situazione contabile relativa al piano assicurativo intestato a lui e alla coniuge, nonché la dichiarazione dei redditi del 2012, dalla quale si evince che in tale anno egli ha usufruito di un risparmio di imposta effettivo di € 1.962,70.

Manca invece la prova che tale risparmio di imposta sia aumentato per il 2013, cosicché la domanda proposta dal ricorrente può essere accolta soltanto in parte.

In ogni caso, si deve ribadire che l'esame della corretta applicazione della normativa tributaria non rientra generalmente nella competenza di questo Arbitro (ad es., v. le decisioni del Collegio di Roma, n. 235 del 2014, n. 2425 del 2011 e n. 2553 del 2011).

Ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto degli elementi probatori di cui si è detto, questo Arbitro ritiene pertanto che il danno lamentato dal ricorrente possa essere equitativamente liquidato nella somma di € 1.960,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 1.960,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS